

ART. 20

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
3. Per le attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività.
5. I soggetti indicati nel comma precedente hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e se del caso avvertire le forze dell'ordine.
6. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.